

MUD 2013 – Scadenza 30 aprile 2013

15 Aprile 2013

Facendo seguito alla nostra precedente news del 15/01/2013 [MUD: le novità per il 2013](#) si ricorda che con il D.P.C.M. 20 dicembre 2012 è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale **MUD per l'anno 2013** da presentarsi **entro il 30 aprile 2013**, la modulistica è nuova rispetto a quella utilizzata negli anni passati.

La modifica più importante riguarda l'obbligatorietà della trasmissione per via telematica di tutte le dichiarazioni ad eccezione dei MUD redatti in forma semplificata per i quali potrà essere utilizzata la modulistica cartacea (soggetti che hanno prodotto non più di 7 rifiuti e che, per ogni rifiuto, hanno utilizzato non più di 3 trasportatori e 3 destinatari).

Altre novità significative introdotte dal nuovo MUD sono:

- soppressione dell'indicazione dello stato fisico dei rifiuti dichiarati;
- indicazione della giacenza al 31 dicembre per ciascun rifiuto dichiarato;
- indicazione quantità totale annua trasportata da ciascun trasportatore terzo;
- dichiarazione del trasporto di rifiuti pericolosi prodotti anche se inferiori a 30 chilogrammi o litri/giorno;
- i rifiuti da attività di manutenzione si considerano prodotti nella sede unità locale a cui si riferisce la dichiarazione

Sono OBBLIGATI alla presentazione del MUD:

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi da lavorazioni industriali;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi da lavorazioni artigianali;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- commerciali ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

Sono ESONERATI dalla presentazione del MUD:

- gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti NON pericolosi (limitatamente a tale attività);
- per i soli rifiuti NON pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che NON hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi non rientranti nelle lettere c),d) e g) dell'art. 184 del D.Lgs.152/2006, per esempio sono esonerati: rifiuti NON pericolosi da attività di demolizione, costruzione e scavo, da attività commerciali e da attività di servizio.

Sanzioni:

- i soggetti obbligati, che non effettuano la comunicazione o la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00;
- se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine (29 giugno 2013), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00;
- se le informazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00.